

REGOLAMENTO (CE) N. 259/2001 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2001

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord (sottozona CIEM IV) e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

sarie misure supplementari finalizzate al controllo delle attività di tali pescherecci,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ha segnalato che lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord (sottozona CIEM IV) è a grave rischio di esaurimento.
- (2) Durante la riunione del Consiglio, tenutasi il 14 e 15 dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio hanno posto l'accento sull'urgenza di stabilire un piano di ricostituzione della popolazione di merluzzo bianco nel Mare del Nord.
- (3) La Norvegia e l'Unione europea gestiscono congiuntamente lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord e hanno firmato, il 24 gennaio 2001, un verbale concordato nel quale sono specificate, tra l'altro, le misure di gestione da attuare immediatamente.
- (4) Nell'immediato occorre permettere al maggior numero possibile di merluzzi bianchi di deporre uova nel periodo che va da metà febbraio alla fine di aprile 2001.
- (5) È quindi urgentemente necessario creare una zona con divieto di pesca nel periodo suddetto nella zona geografica pertinente del Mare del Nord.
- (6) Tuttavia la pesca con attrezzi idonei alla cattura di pesci pelagici e cicerelli nel Mare del Nord non costituisce un pericolo per lo stock di merluzzo bianco. È quindi necessario autorizzare le attività di pesca per tali specie all'interno della zona di divieto.
- (7) Per confermare che la pesca di pesci pelagici e di cicerelli non costituisce un pericolo per il merluzzo bianco è necessaria la presenza di osservatori a bordo delle navi che pescano le specie suddette nell'area di divieto.
- (8) Per garantire inoltre l'osservanza delle condizioni applicabili alle attività di pesca da parte dei pescherecci che operano o transitano nella zona di divieto, sono neces-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile 2001 è proibita qualsiasi attività di pesca nelle parti della sottozona CIEM IV situate oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri costieri e nella zona che comprende i seguenti riquadri statistici del CIEM o parti di essi:

50 E7 ⁽³⁾, 50 E8 ⁽³⁾, 50 E9, 50 F0, 50 F1, 50 F2 ⁽⁴⁾
 49 E6 ⁽³⁾, 49 E7 ⁽³⁾, 49 F1, 49 F2
 48 E6, 48 F1, 48 F2
 47 F1, 47 F2, 47 F3 ⁽⁵⁾
 46 F3 ⁽⁶⁾
 45 F3 ⁽⁷⁾, 45 F4 ⁽⁷⁾
 44 F3, 44 F4 ⁽⁷⁾, 44 F5 ⁽⁷⁾
 43 F4, 43 F5, 43 F6, 43 F7 ⁽⁸⁾
 42 F5, 42 F6, 42 F7 ⁽⁹⁾
 41 F5, 41 F6, 41 F7 ⁽⁹⁾
 40 F4, 40 F5, 40 F6, 40 F7 ⁽⁹⁾
 39 F4, 39 F5, 39 F6, 39 F7 ⁽⁹⁾
 38 F4, 38 F5, 38 F6
 34 F3, 34 F4
 33 F2, 33 F3, 33 F4
 32 F1, 32 F2, 32 F3.

A titolo indicativo, una carta della zona summenzionata è riportata in allegato.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alle navi operanti con i seguenti attrezzi da pesca:

- a) cianciole o analoghe reti da circuizione; oppure
- b) reti da traino, a condizione che:
 - i) abbiano maglie di dimensioni inferiori a 16 mm per la pesca di cicerelli o comprese tra 32 mm e 69 mm per la pesca di pesci pelagici;

⁽¹⁾ A sud di una linea retta che collega 60° 00' N, 4° 00' O e 61° 00' N, 1° 43' O.

⁽²⁾ A sud di una linea retta che collega 61° 00' N, 2° 00' E e 60° 30' N, 3° 00' E.

⁽³⁾ Ad ovest di una linea retta che collega 59° 30' N, 3° 00' E e 59° 00' N, 3° 30' E.

⁽⁴⁾ Ad ovest di 3° 30' E.

⁽⁵⁾ A sud di una linea retta che collega 58° 30' N, 3° 30' E e 57° 30' N, 5° 30' E.

⁽⁶⁾ A sud di una linea retta che collega 57° 27' N, 7° 00' E e 57° 27' N, 8° 00' E e a nord di una linea retta che collega 57° 15' N, 8° 00' E e 57° 00' N, 7° 15' E.

⁽⁷⁾ Ad ovest di 7° 15' E.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.